

Appalti (2)

Obbligo di sopralluogo

TAR Calabria, sentenza del 7 febbraio 2019, n. 258

[Approfondisci...](#)

La fattispecie sulla quale si è pronunciato il TAR Calabria con la sentenza in oggetto riguarda l'ammissione di alcuni operatori economici ad una gara per l'affidamento di servizi di lavanolo per il settore sanitario. I ricorrenti contestano, principalmente, l'ammissione alla gara da parte della stazione appaltante di alcuni candidati che non avevano eseguito il sopralluogo sui luoghi presso cui sarebbe stato poi prestato il servizio oggetto del bando, in evidente contraddizione con la lex specialis di gara. Il disciplinare di gara, infatti, stabiliva che ciascuna delle imprese concorrenti avrebbe dovuto, a pena di esclusione, recarsi presso gli immobili ove il servizio sarebbe stato espletato, al fine di conoscere lo stato dei luoghi e formulare offerte adeguate.

Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento del Consiglio di Stato e muovendo dal dettato dell'art. 79, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016, il quale recita *"quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto di documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte"*, ha statuito *"che la clausola che preveda a pena di esclusione il sopralluogo non può di per sé dirsi contraria alla legge o non prevista dalla legge"*.

Infatti, quando l'obbligo di sopralluogo assume un rilievo non meramente formale ma sostanziale, poiché strumentale all'elaborazione di un'offerta *"consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto"*, la clausola che tale obbligo prevede sarà da considerarsi perfettamente legittima. Legittima sarà dunque, conseguentemente, l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che non ha rispettato l'adempimento previsto.